

News 11 Gennaio 2021

SICUREZZA LAVORO E PREVIDENZA DIREZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nuova ordinanza Ministero Salute per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
l.bassanelli@confindustriabergamo.it

Visto il permanere della peculiare situazione di rischio contagio Covid19 nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il ministero della Salute ha adottato una nuova ordinanza al fine di fornire una disciplina organica alle misure precauzionali già adottate per tali Paesi e scadute il 6 gennaio scorso (vd. ordinanza 23 dicembre 2020). Dal 9 gennaio dunque, ferma restando la classificazione in elenco E del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con relative misure precauzionali già previste dal DPCM 3 dicembre 2020, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionali alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi. L'ingresso e il traffico aereo sono consentiti a condizione che non si manifestino sintomi Covid19, a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autodichiarazione.

In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 DPCM 3 dicembre 2020, sarà necessario:

- Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ai controlli della certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico mediante tampone e risultato negativo;
- 2. **Sottoporsi a tale test al momento dell'arrivo** in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ASL di riferimento (in caso di ingresso tramite volo proveniente da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato all'arrivo in aeroporto);
- 3. Prescindere dall'esito del test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio (ex art. 8 commi da 1 a 5 DPCM).

A condizione che non insorgano sintomi Covid19 e fermo restando l'obbligo di dichiarazione ex art. 7 DPCM 3 dicembre 2020, l'ordinanza non si applica all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, salvo l'obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o nelle 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale.

Il provvedimento rimarrà in vigore sino al 15 gennaio, data di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020.